



COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

COPIA
N.8 Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 8 del 14-03-2023

Oggetto:

INTEGRAZIONE TRA ACQUEDOTTO POIANA SPA E CAF C SPA DETERMINAZIONI, INDIRIZZI, MANDATI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, presso l'aula magna della Scuola media, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Sono intervenuti i Sigg.i

FURLANI PIERO	P	De Sabbata Alessio	P
ALESSIO LORENZO	P	BASSI MATTEO	P
STACCO PATRICK	P	CITOSI ANGELICA	P
TAVAGNACCO LEONARDO	P	ZAMO' LUCIO	A
PASSONI ADELCHI	P	PIASENTIN GASTONE	P
SFILIGOI CHIARA	P	CHIAPPO ANNAMARIA	P
MACORIG DANIELE	P	DRIUTTI LIDIA	P
BELTRAMINI DANIELA	P	NADALUTTI GABRIELE	A
PARMIANI SILVIA	P		

Assume la presidenza il Sig. FURLANI PIERO in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra Savino Gianluigi in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FURLANI PIERO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Savino Gianluigi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Manzano è socio di Poiana S.p.A., società interamente partecipata da Enti Locali, che gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) secondo il modello in house providing sul territorio dei 12 Comuni soci della ex Provincia di Udine sino al 31 dicembre 2023 in forza dell'atto convenzionale approvato dall'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti) della Regione F.V.G.;

RICORDATO che con il D.Lgs. 23-12-2022 n.201 il legislatore ha proceduto al “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

SOTTOLINEATO che ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.201/2022 “Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore”;

A) VISTA la normativa nazionale in materia di Servizio Idrico Integrato [“SII”] e rilevato in particolare che:

- ex art 147 c 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152 - Norme in materia ambientale (“DLgs 152/2006”), i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni...;

- ex art 147 c 2 DLgs 152 / 2006, va assicurato comunque lo svolgimento [dei servizi idrici] secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: ... b) unicità della gestione;

- ex art 147 c 2-bis DLgs 152 / 2006, Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province ...;

- ex art 149bis c 1 D.lgs. 152 / 2006, L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

- ex art 150 c 1 D.lgs. 152 / 2006, Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo ...

- ex art 3 comma 1 D.lgs. 201/2022, I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

- ex art 10 comma 1 D.lgs. 201/2022, gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge;

B) VISTA altresì la normativa regionale in materia di SII e rilevato che:

- ex art 4 c 1 LR 5 / 2016, È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" ("AUSIR"), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ..., previste dal decreto legislativo 152/2006;

- ex art 16 c 2 LR 5 / 2016, L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato ... a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ...;

- ex art 16 c 4 LR 5 / 2016, In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di integrazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di integrazione.

CONSIDERATO che alla luce della normativa avanti richiamata e della scadenza il 31 dicembre 2023 dell'affidamento a Acquedotto Poiana SpA della gestione del SII si è determinata la necessità per Comuni soci di individuare un percorso che nel rispetto della normativa di settore che pone l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni del S.I.I., consentisse un ordinato passaggio gestionale tale da ottimizzare procedure, salvaguardare operatività e politiche di investimento a tutela dei cittadini utenti;

DATO ATTO che in attuazione delle sopra citate disposizioni con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della CATO "Centrale" 7 ottobre 2015, n. 19 rubricata "Affidamento del servizio idrico integrato a CAFC Spa quale gestore unico dell'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D. Lgs. 152/2006 e correlate determinazioni": i) il CAFC S.p.A. è stato individuato quale gestore unico d'ambito, con affidamento in house a suo favore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli dal 01.01.2016 al 31.12.2045 e ii) è stato stabilito che Acquedotto Poiana S.p.A. prosegue la gestione del S.I.I. nel territorio dei 12 Comuni propri soci sino al 31.12.2023, fatte salve le auspicabili integrazioni della medesima gestione in CAFC S.p.A. anche prima della riportata scadenza;

CONSIDERATO pertanto che CAFC S.p.A., in qualità di gestore unico d'ambito del Friuli Centrale fino al 2045, alla scadenza della gestione salvaguardata di Acquedotto Poiana S.p.A. (31.12.2023) subentrerà nella gestione del S.I.I. nel territorio degli attuali soci di Acquedotto Poiana S.p.A.;

PRESO ATTO che per effetto della scadenza della Concessione in capo a Poiana S.p.A. e della decisione assunta dall'Assemblea d'Ambito della CATO "Centrale" n.19/2015 sopra richiamata CAFC S.p.A. potrà gestire il S.I.I., sostanzialmente (ad eccezione di marginali casi), nel territorio corrispondente all'ex provincia di Udine in forza della convenzione attualmente in essere tra CAFC S.p.A. e l'Ente di Governo d'Ambito che verrà integrata per accrescimento con atto aggiuntivo;

CONSIDERATO che l'operazione di integrazione in questione consente di realizzare l'obiettivo previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento volte al superamento della gestione

frammentata del S.I.I. senza pagamenti né incassi risolvendosi integralmente in uno scambio azionario;

C) PRESO ATTO che al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di legge e alla deliberazione CATO “Centrale” sopra indicate le Società Acquedotto Poiana S.p.A. E CAFC S.p.A. hanno costituito specifici gruppi di lavoro finalizzati alla ricerca di un percorso condiviso finalizzato a conseguire quel processo di integrazione auspicato dal CATO “Centrale”;

CONSIDERATO che le due Società a seguito di un lungo confronto hanno optato per proporre ai Comuni soci un modello di integrazione che si articola in due passaggi fondamentali:

1° passaggio: conferimento, da parte dei singoli Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., del 51% delle proprie azioni in CAFC S.p.A., che diventa, pertanto, socia di maggioranza (al 51%) di Acquedotto Poiana S.p.A., mentre il 49% di Acquedotto Poiana S.p.A. rimane di proprietà dei Comuni già soci della stessa. Ne deriverà un aumento di capitale di CAFC S.p.A., assegnato in misura frazionata ai 12 Comuni già soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in proporzione al conferimento da ciascuno di essi effettuato (di seguito il “CONFERIMENTO”). Il conferimento avrà efficacia secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma (1.07.2023) e comunque non oltre il termine del 31.12.2023 e termine il 31.12.2033 per effetto della fusione per incorporazione di cui al 2° passaggio che segue.

Dal 1.07.2023 al 31.12.2033 POIANA espletterà, in qualità di subconcessionaria di CAFC, il S.I.I. nel territorio dei propri Comuni soci in forza di un contratto di concessione di servizi e del patto parasociale da sottoscrivere tra i Comuni soci di POIANA, gli attuali soci di CAFC e CAFC di cui allo SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE allegato sub. 4; di tale modalità di gestione del S.I.I. nel territorio dei 12 Comuni soci di POIANA l’AUSIR ne prenderà atto e ne verrà fatta menzione nell’atto aggiuntivo alla convenzione CAFC-Ente di Governo d’Ambito.

Il mantenimento nel tempo della partecipazione da parte di CAFC in POIANA è supportato da un Piano Industriale decennale predisposto dalle Parti e allegato sub. 10 con una verifica ed analisi di sostenibilità tecnica ed economica da concordare tra le società a conclusione del primo periodo regolatorio previsto per il programma degli interventi (PdI) (fine 2027); analisi che sarà redatta e condivisa dalle società e trasmessa ai soci ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per portare a termine il Piano Industriale di durata decennale.

2° passaggio: fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. con efficacia il 1.01.2034.

TENUTO CONTO del fatto che l’operazione di integrazione in questione è in linea altresì con la disciplina che governa il settore regolato del S.I.I. Ed, infatti, la regolazione indipendente del S.I.I. viene introdotta in Italia nel 2012, con l’assegnazione delle relative competenze ad un’ autorità nazionale indipendente (oggi ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, già AEEGSI ed ancor prima AEEG).

Ciò risponde alla necessità di uniformazione ed ammodernamento del settore idrico, ancora frammentato sul piano gestionale, caratterizzato da limitata efficienza e da carenza di investimenti infrastrutturali.

ARERA ha sviluppato la regolazione del servizio idrico integrato secondo le seguenti linee:

- definire tariffe coerenti con i costi efficienti di gestione e investimento;
- migliorare la disciplina dei rapporti tra Enti di Governo d’Ambito (EGA) locali ed affidatari del servizio;
- assicurare il miglioramento della qualità tecnica e contrattuale del servizio;
- svolgere attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del D. Lgs. 152 / 2006 anche attraverso il controllo dei gestori idrici.

Tra il 2012 ed il 2013 (primo periodo transitorio di regolazione ARERA) è stato introdotto un meccanismo tariffario in grado di garantire la copertura dei costi ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

In quest'alveo si collocano il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per il biennio 2012- 2013 e il primo Metodo Tariffario Idrico (MTI) per il biennio 2014-2015.

In questa fase ARERA definisce anche gli schemi di convenzione tipo, al fine di omogeneizzare la disciplina dei rapporti tra EGA e gestori del servizio idrico, ed introduce nuovi standard di qualità contrattuale a tutela degli utenti.

Tra il 2016 ed il 2019 (secondo periodo regolatorio), la regolazione di ARERA ha mirato al potenziamento degli investimenti ed al miglioramento della qualità tecnica del servizio.

La definizione del secondo Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per il quadriennio 2016- 2019 ha infatti privilegiato il sostegno agli investimenti, in particolare a quelli orientati al miglioramento dei parametri di qualità tecnica.

Con il successivo metodo tariffario MTI-3, il peso delle componenti a copertura dei costi operativi si riduce a favore del peso dei costi di finanziamento degli investimenti, in particolare partire dal 2020 in avanti.

ARERA ha introdotto, con la propria regolazione, la riforma dell'articolazione tariffaria, fondata sulla totale copertura dei costi di esercizio e di investimento secondo criteri di progressività nei consumi e nei corrispettivi, e con l'introduzione del bonus idrico ai fini della garanzia di accesso universale all'acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali degli utenti.

TENUTO CONTO, in particolare, del fatto che ARERA approva con propri provvedimenti le tariffe e la loro articolazione per ciascun ambito territoriale ottimale, a fronte della presentazione, da parte del gestore locale e dell'EGA, di un dettagliato piano economico – finanziario pluriennale (PEF), articolato in conto economico, stato patrimoniale, previsione dei flussi finanziari, a garanzia della sostenibilità della gestione complessiva in rapporto alla tariffa proposta per tutta la durata della concessione.

CONSIDERATO che l'operazione di integrazione in questione si pone l'obiettivo di superare la gestione frammentata del S.I.I. attraverso un percorso graduale che consenta sia di continuare a garantire che il S.I.I. venga espletato sulla base di standard tecnici elevati sia di gestire ed organizzare l'ordinato passaggio del servizio notoriamente di particolare complessità attraverso step operativi volti a ottimizzare il risultato.

Nel corso del periodo decennale, infatti, le due Società fruiranno delle condizioni ottimali per creare delle sinergie operative vista la situazione di controllo societario ormai costituitasi attraverso il conferimento.

Rilevato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 20 c. 2 lett. c) del TUSPP, tale periodo appare assolutamente necessario per superare le complessità tecnico – operativo – gestionali legate alla necessità di unificare l'organizzazione societaria in un'ottica di convergenza graduale;

Una delle prime sinergie è rappresentata dall'operazione di fusione per incorporazione di Friulab S.r.l. in CAFC S.p.A. all'esito dell'acquisto – da parte di CAFC stessa – della residua partecipazione detenuta in Friulab S.r.l. da Acquedotto Poiana S.p.A. (unico altro socio di minoranza di Friulab S.r.l. oltre al socio di maggioranza CAFC S.p.A.).

TENUTO CONTO che la gradualità dell'operazione di integrazione consente, peraltro, di omogeneizzare dal punto di vista tecnico le seguenti attività e conseguire gli obiettivi sottoindicati:

- ACCENTRARE la gestione delle attività strategiche, generali e comuni alle società per raggiungere la dimensione che permetta di ottenere risultati ed economie di scala;
- GESTIRE il Servizio Idrico Integrato ed INVESTIRE nell'infrastrutturazione idrica - coerentemente con il Piano d'Ambito approvato dall'EGA ed i conseguenti Programma degli

Interventi e Piano delle Opere Strategiche - sul territorio esteso a 133 Comuni e nelle zone industriali COSEF ex ZIAC (Zona Industriale Aussa Corno, compreso il Polo Chimico di Torviscosa), COSEF ex ZIU (Zona Industriale Udinese), COSEF ex CIFAP (Zona Industriale Osoppo-Buja), COSEF ZI Cividale, Cosilt e Polo Cartario di Tolmezzo e nelle altre zone industriali locali;

- CONTENIMENTO dei costi fissi derivanti da attività di carattere comune;
- ACCRESCERE il ruolo delle due Società (così come integrate) rispetto gli altri gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nella Regione, con i quali è stata formalizzata una rete di imprese denominata Smart Water Management FVG;
- OTTIMIZZAZIONE della gestione delle risorse umane e strumentali delle società;
- AUMENTO della capacità contrattuale nel campo degli approvvigionamenti e degli acquisti attraverso la condivisione di procedure di individuazione del contraente;
- ORGANIZZAZIONE tecnico-operativa (es: ingegneria, legale e amministrazione) adeguata per poter affrontare gli investimenti del Piano d'Ambito;
- INTEGRAZIONE delle strutture operative, con osmosi delle specificità ed esperienze, per creare un team qualificato, professionale ed efficiente;
- VALORIZZAZIONE delle alte specializzazioni esistenti nelle aziende;
- UNIFICAZIONE e RAZIONALIZZAZIONE sistemi di automazione e telecontrollo;
- MIGLIORAMENTO del rapporto con l'utenza mediante la gestione unitaria di un efficiente sistema contatti con gli utenti (CRM) in ossequio alla Delibera RQSII di ARERA;
- MIGLIORAMENTO dei parametri di valutazione della qualità tecnica mediante la gestione unitaria del territorio e di un efficiente piattaforma informatica di raccolta dati in ossequio alla Delibera RQTI di ARERA;
- MIGLIORAMENTO della gestione aziendale mediante l'utilizzo di un efficiente sistema di controllo di gestione e di software dedicati (fatturazione e sistema gestionale) volta all'unificazione delle piattaforme informatiche;
- MIGLIORAMENTO della gestione operativa aziendale mediante l'utilizzo di un efficiente software di assegnazione delle attività alle squadre operative (WFM);
- MIGLIORAMENTO della gestione della flotta automezzi attraverso la piattaforma di Fleet Management;
- OTTIMIZZAZIONE della politica di gestione del rischio anche al fine di unificare le polizze assicurative.

TENUTO CONTO che l'integrazione definitiva, attraverso la fusione, avverrà con decorrenza dal 01.01.2034 al termine di un periodo di 10 anni così come previsto nel Piano Industriale decennale predisposto dalle due Società ove è altresì chiarito che, alla fine del quarto periodo regolatorio (primo periodo post integrazione, fine del 2027), venga condotta una nuova verifica ed analisi di sostenibilità tecnica ed economica ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per portare a termine il Piano Industriale di durata decennale.

CONSIDERATO CHE dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, la stessa è altresì confermata dall'approvazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (Delibera n. 56/2022) del piano economico finanziario pluriennale di CAFC S.p.A. che tiene conto, dal 2024, dell'integrazione in parola (Allegato 15).

Il Piano economico finanziario dimostra, altresì, la non necessità di ricorrere a finanziamenti esterni per la realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti per l'intero bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale Friuli Centrale con positive ricadute sugli utenti.

Va altresì evidenziato il beneficio, a livello di sistema derivante dall'effettuazione di un'operazione di integrazione fondata su conferimento e successiva fusione in luogo del pagamento di un indennizzo per il subentro di un gestore all'altro.

PRESO INOLTRE ATTO CHE: l'operazione sopra delineata prevede altresì che:

- a. La tariffa all'utenza finale sarà calcolata in modo unitario ed applicata omogeneamente nell'intero territorio gestito da CAFC S.p.A. e nel territorio tradizionalmente gestito da Acquedotto

Poiana S.p.A., a fronte di un opportuno percorso di convergenza con obiettivo di unificazione dei bacini tariffari alla conclusione del quarto periodo regolatorio (fine del 2027), raggiungendo pertanto l'obiettivo della tariffa unica su tutto il territorio dell'ex Provincia di Udine;

b. Acquedotto Poiana S.p.A. manterrà il proprio personale dipendente presso la sede di Cividale del Friuli, cosicché nell'ambito dell'integrazione in oggetto e sino al 31.12.2033 non operano la clausola sociale ex art. 50 D. Lgs. 50/2016, né l'obbligo di procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, ferma la comunicazione e la condivisione con le Organizzazioni Sindacali.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito AUSIR nr.42/22 del 29.06.2022 con la quale l'Autorità ha: i) preso atto della volontà di CAFC e POIANA di porre in essere l'integrazione societaria sopra riportata; ii) avviato, in conformità agli atti convenzionali vigenti, la procedura di subentro di CAFC nelle gestioni dei territori serviti da Acquedotto Poiana; iii) stabilito di disporre la sospensione della procedura di subentro nel caso in cui, alla data del 31.01.2023, la procedura di approvazione dell'operazione di integrazione societaria sia stata conclusa da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni soci di Acquedotto Poiana e da parte della maggioranza dei consigli comunali dei Comuni soci di CAFC;

PRESO ATTO dell'accordo vincolante sottoscritto in data 07.02.2023 da CAFC S.p.A. ed Acquedotto Poiana S.p.A. con riferimento all'integrazione in oggetto ed agli impegni delle due società sino al perfezionamento di quest'ultima;

VISTO il cronoprogramma sintetico delle attività svolte e da svolgere, con riferimento all'integrazione in oggetto, in Allegato 1 (parte integrante formale e sostanziale del presente atto, come per gli allegati di seguito richiamati);

D) PRESO altresì ATTO che l'intera operazione risulta dettagliatamente descritta nella seguente documentazione:

Allegato 1: Cronoprogramma;
Allegato 2: Relazione Descrittiva;
Allegato 3: Contratto di concessione di servizi tra CAFC e POIANA;
Allegato 4: Schema di Patto Parasociale tra i Comuni oggi soci di Poiana, gli attuali soci di CAFC e CAFC;
Allegato 5: Modifiche allo statuto societario oggi vigente di CAFC;
Allegato 6: Modifiche allo statuto societario oggi vigente di POIANA;
Allegati 7 e 7 bis Modifiche ai regolamenti/convenzioni per l'esercizio del controllo analogo di CAFC oggi vigenti;
Allegato 8: Modifiche regolamenti/convenzioni per l'esercizio del controllo analogo di POIANA oggi vigenti;
Allegati 9: Patti Parasociali in essere fra i soci di CAFC;
Allegato 10: Piano Industriale decennale;
Allegato 11: Valutazione economica di POIANA;
Allegato 12: Valutazione economica di CAFC;
Allegato 13: Proposta composizione capitale sociale CAFC;
Allegato 14: Accordo vincolante;
Allegato 15: Piano Economico-Finanziario Pluriennale di CAFC S.p.A. approvato dall'AUSIR con Delibera n. 56/2022.

E) Considerato che le perizie di stima del valore delle due Società al 31.12.2021 ed il conseguente parere di congruità metodologica, di cui agli Allegati 11, 12 e 18, attribuiscono a CAFC S.p.A. un valore economico pari ad € 100.568.000 (centomilionicinquecentosessantottomila euro) e ad Acquedotto Poiana S.p.A. un valore economico pari ad € 11.740.000 (undicimilionesettecentoquarantamila euro);

Considerato che è pari a 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove percento), in relazione alle valutazioni di cui al capoverso precedente, la stima della partecipazione azionaria in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., in esito all'aumento di capitale sociale da liberarsi tramite il conferimento di azioni corrispondente al 51% delle partecipazioni di ciascun Comune socio in Acquedotto Poiana S.p.A. stessa;

TENUTO conto del fatto che il conferimento verrà realizzato ai valori risultanti dalla perizia di stima svolta dall'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c., purché si verifichi la condizione di cui al capoverso successivo;

CONSIDERATO che CAFC S.p.A. ed Acquedotto Poiana S.p.A. hanno convenuto che, per dar corso all'intera operazione, la perizia di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. (su proposta di Acquedotto Poiana S.p.A. e con l'accordo di CAFC S.p.A.), con riferimento alle valutazioni di CAFC S.p.A. ed Acquedotto Poiana S.p.A., dovrà collocare la partecipazione azionaria in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., nell'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto il valore determinato nelle perizie di cui agli Allegati 11 e 12 del 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove percento), ovvero tra il 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei percento) e il 6,012% (seivirgolazerododici percento);

F) Visto l'art. 5, c. 1, D. Lgs. 175/2016, in base al quale A eccezione dei casi in cui ... l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo ... di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

SOTTOLINEATO che l'integrazione in oggetto avviene in conformità alle espresse previsioni normative sopra richiamate in quanto si inquadra all'interno del percorso di superamento della frammentazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato come previsto già dalla L. 36/1994 e dalla L.R. 13/2005, ed oggi dai sopra richiamati D. Lgs. 152/2006 e L.R. 5/2016 e tenuto comunque conto del settore in cui operano le Società nonché delle analitiche motivazioni fornite in conformità al sopra richiamato art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto l'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016, in base al quale L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; considerato che l'integrazione in oggetto non prevede l'erogazione di alcun contributo pubblico, diretto o indiretto, cosicché non risulta di interesse il tema degli aiuti di Stato ex art 108 Trattato UE e Regolamenti UE 1589/2015 e 659/1999;

Visto ancora l'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016, in relazione al quale Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate; considerato che da parte di tutti gli Enti ed i Comuni soci di CAFC S.p.A. ed Acquedotto Poiana S.p.A., nonché delle due stesse Società, si è provveduto a pubblicare sui rispettivi siti internet ufficiali lo schema della presente deliberazione e gli allegati prima dell'adunanza del Consiglio comunale;

Visto l'art. 5, c. 3, D. Lgs. 175/2016, in base al quale L'amministrazione invia l'atto deliberativo ... di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere ... all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

Visto l'art 5 c 4 DLgs 175 / 2016, in base al quale La segreteria della Sezione competente [della Corte dei Conti] trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Dato atto che l'art. 3 dei patti parasociali prevede l'individuazione dell'organo di governance che deve ispirarsi a quanto disposto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D. Lgs 175/2016 che recita:

“2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”

TENUTO PERTANTO CONTO, come sopra meglio illustrato, del fatto che:

- l'integrazione in oggetto si inquadra all'interno del percorso di superamento della frammentazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato come previsto già dalla L. 36/1994 e dalla L.R. 13/2005, ed oggi dai sopra richiamati D. Lgs. 152/2006 e L.R. 5/2016;
- l'integrazione così come prospettata consente, nell'immediato e sotto l'egida di un controllo societario, di individuare le sinergie ottenibili progressivamente dal punto di vista tecnico ed amministrativo nonché di ottenere delle economie di scala determinate dalla situazione societaria di controllo così come individuate nella Relazione descrittiva di cui all'allegato 2 e nel Piano Industriale decennale di cui all'allegato 10;
- la progressività di cui sopra, volta a realizzare nel tempo un'integrazione definitiva, si impone in relazione alla forte specializzazione soggettiva - che nel corso degli anni le due Società (ancor prima in forma di consorzi) hanno necessariamente sviluppato in ragione del fatto che hanno autonomamente gestito il S.I.I. negli ambiti di rispettiva competenza - in termini di gestione operativa, di implementazione dei sistemi e di procedure;
- uno degli obiettivi che le Parti intendono realizzare è l'unificazione dei bacini tariffari alla conclusione del quarto periodo regolatorio (2027), raggiungendo pertanto l'obiettivo della tariffa unica su tutto il territorio dell'ex Provincia di Udine;
- la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione è altresì confermata dall'approvazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (Delibera n. 56/2022) del piano economico finanziario pluriennale di CAFC S.p.A. che tiene conto, dal 2024, dell'integrazione in parola;

- l'integrazione in oggetto non prevede l'erogazione di alcun contributo pubblico, diretto o indiretto, cosicché non risulta di interesse il tema degli aiuti di Stato ex art 108 Trattato UE e Regolamenti UE 1589/2015 e 659/1999;

Considerato ancora che perché possa concretizzarsi l'operazione di integrazione tra Poiana S.p.A e CAFC S.p.A., di cui sopra sono stati ampiamente descritti i contenuti, è indispensabile che i comuni soci di Poiana S.p.A. rinuncino espressamente all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art.7 dello Statuto Poiana sulle azioni da conferirsi in CAFC;

Visto il parere legale di verifica della praticabilità del progetto di integrazione societaria tra CAFC S.p.A e Poiana S.p.A. nel vigente assetto normativo reso dal Prof. Avv. Cavallo Perin su incarico di AUSIR di cui l'Autorità ha preso formalmente atto con deliberazione del C.d.A. n.14/21;(Allegato 16)

VISTO il parere *pro veritate* reso dall'Avv. Zgagliardich circa la legittimità giuridica dell'ipotesi di aggregazione tra Poiana S.p.A e CAFC S.p.A come avanti prospettata (Allegato 17);

VISTO il parere di congruità metodologica dell'esperto dott. Luca Biccocchi sulle perizie di stima del valore al 31.12.2021 di Acquedotto Poiana s.p.a. e di CAFC s.p.a. redatte dal dott. Pietro del Fabbro del progetto di integrazione societaria Poiana S.p.A e CAFC S.p.A come avanti prospettato (Allegato 18);

Visti i pareri ex art. 49, D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse, unitamente agli allegati puntualmente elencati sono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e pure devono intendersi integralmente richiamate le argomentazioni analitiche attestanti la fattibilità e legittimità dell'operazione come in particolare richiesto dall'art.5, co.1, del D.Lgs.175/2016;
2. Di prendere atto della normativa nazionale e regionale in materia di Servizio Idrico Integrato di cui ai punti A) e B) delle premesse;
3. Di approvare le caratteristiche societarie dell'integrazione e l'assetto operativo in esito all'integrazione stessa come descritti al punto C) delle premesse;
4. Di approvare le perizie di stima preliminare del valore delle due Società al 31.12.2021 e quindi il valore economico di CAFC S.p.A. pari ad € 100.568.000 (centomilionicinquecentosessantottomila euro) ed il valore economico di Acquedotto Poiana S.p.A. pari ad € 11.740.000 (undicimilionesettecentoquarantamila euro) di cui agli Allegati 11 e 12;
5. Di approvare, con riferimento alla lettera E) delle premesse cui si rinvia per il dettaglio, l'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto alla partecipazione azionaria del 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento), in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., in esito alle valutazioni economico – finanziarie di cui agli Allegati 11 e 12;

6. Di approvare il fatto che si darà corso all'intera operazione se, in esito alla perizia ex art 2343 cc, la partecipazione di cui al precedente punto 6 sarà compresa tra il 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei percento) e il 6,012% (seivirgolazerododici percento);
7. Di sottoporre successivamente ulteriori soluzioni ed impostazioni a questo stesso Consiglio Comunale nel caso in cui non si realizzi la condizione di cui al precedente punto 6;
8. Di conferire pertanto in CAFC S.p.A., in attuazione dell'operazione di integrazione societaria avanti illustrata, un numero di azioni di Poiana S.p.A. pari al 51% di quelle possedute da questo Comune;
9. Di aderire conseguentemente all'aumento di capitale CAFC S.p.A. che assegnerà al Comune un numero di azioni correlato al valore di conferimento delle azioni di Poiana S.p.A., determinato con le modalità precisate negli elaborati allegati;
10. Di approvare che la valorizzazione delle azioni Poiana S.p.A. avvenga sulla base dei criteri fissati al punto 13.1 dello schema di accordo vincolante allegato al presente atto, fermo rimanendo quant'altro disposto dall'art. 13 medesimo;
11. Di rinunciare, per i motivi indicati nelle premesse e qui integralmente richiamati, all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art.7 dello Statuto Poiana S.p.A. sulle azioni di Poiana S.p.A. da conferirsi in CAFC S.p.A. nell'ambito dell'operazione di aggregazione tra Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A.;
12. Di approvare gli allegati alla presente delibera di cui alla lettera D);
13. Di prendere atto e di approvare le motivazioni di quanto alle lettere C) e F);
14. Di dare atto che in dipendenza dell'operazione in oggetto non sono previsti né pagamenti né incassi risolvendosi integralmente in scambio azionario;
15. Di dare atto che lo schema di questa deliberazione prima di essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale è stato posto in pubblica consultazione ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs.175/2016;
16. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 287/1990 secondo quanto disposto dal 5 co. 3 del D.Lgs. 175/2016;
17. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. 175/2016;
18. Il sindaco o suo delegato e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, provvederanno a dare attuazione alla presente deliberazione adottando tutti gli atti conseguenti nessuno escluso od eccettuato, comprese le eventuali deliberazioni societarie che si rendessero necessarie. Gli stessi sono inoltre autorizzati a prestare il consenso a che agli elaborati oggi approvati vengano apportate minime modifiche, non sostanziali, ritenute necessarie dal notaio o altro ufficio pubblico, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

19. Di dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere con voti..... resi in separata votazione, espressi mediante....., la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI

- Allegato 1: Cronoprogramma;
- Allegato 2: Relazione Descrittiva;
- Allegato 3: Contratto di concessione di servizi tra CAFC e POIANA;
- Allegato 4: Schema di Patto Parasociale tra i Comuni oggi soci di Poiana, gli attuali soci di CAFC e CAFC;
- Allegato 5: Modifiche allo statuto societario oggi vigente di CAFC;
- Allegato 6: Modifiche allo statuto societario oggi vigente di POIANA;
- Allegati 7 e 7 bis Modifiche ai regolamenti/convenzioni per l'esercizio del controllo analogo di CAFC oggi vigenti;
- Allegato 8: Modifiche regolamenti/convenzioni per l'esercizio del controllo analogo di POIANA oggi vigenti;
- Allegati 9: Patti Parasociali in essere fra i soci di CAFC;
- Allegato 10: Piano Industriale decennale;
- Allegato 11: Valutazione economica di POIANA;
- Allegato 12: Valutazione economica di CAFC;
- Allegato 13: Proposta composizione capitale sociale CAFC;
- Allegato 14: Accordo vincolante;
- Allegato 15: Piano Economico-Finanziario Pluriennale di CAFC S.p.A. approvato dall'AUSIR con Delibera n. 56/2022;
- Allegato 16: Parere Prof. Avv. Cavallo Perin;
- Allegato 17: Parere Avv. Zgagliardich;
- Allegato 18: Parere dott. Luca Bicocchi di congruità funzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

VISTO l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

SENTITO l'intervento del Sindaco - Presidente che introduce l'argomento e presenta i rappresentanti dell'Acquedotto Poiana, l'Amministratore Unico Attilio Vuga e il Direttore generale Alessandro Patriarca, che intervengono per illustrare da un punto di vista tecnico quanto riportato nella proposta di deliberazione in esame;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Piasentin, Citossi, Chiappo, Stacco, Driutti, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n.15;

CON VOTI favorevoli 11, astenuti 4 (Citossi, Piasentin, Chiappo, Driutti), resi mediante alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "INTEGRAZIONE TRA ACQUEDOTTO POIANA SPA E CAFC SPA DETERMINAZIONI, INDIRIZZI, MANDATI" facendola propria ad ogni effetto di legge.

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 11, astenuti 4 (Citossi, Piasentin, Chiappo, Driutti), resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
	Data 06-03-2023 Il Responsabile del Servizio F.to Savino Gianluigi

Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
	Data 05-03-2023 Il Responsabile del Servizio F.to Bruni Valentina

Il presente parere è stato espresso tenuto conto:

- del parere del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin;
- del parere di legittimità reso dall'Avv. Zgagliardich;
- delle perizie di stima del valore delle due Società al 31.12.2021 e del conseguente parere di congruità metodologica, che attribuiscono a CAFC S.p.A. un valore economico pari ad € 100.568.000 (centomilionicinquecentosessantottomila euro) e ad Acquedotto Poiana S.p.A. un valore economico pari ad € 11.740.000 (undicimilionesettecentoquarantamila euro);
- del fatto che il conferimento verrà realizzato ai valori risultanti dalla perizia di stima svolta dall'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c., purché la partecipazione azionaria in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., venga determinata nell'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto il valore determinato nelle perizie di cui agli allegati alla deliberazione in oggetto, del 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento), ovvero tra il 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei per cento) e il 6,012% (seivirgolazerododici per cento);
- che nel bilancio dell'ente sono iscritte riserve indisponibili a fronte della partecipazione in Poiana valutata con il metodo del Patrimonio Netto;
- che la redazione del bilancio d'esercizio di Poiana degli esercizi antecedenti al 2022 con il metodo regolatorio, desumibili dalle Note Integrative degli esercizi 2019-2020-2021, avrebbe portato a valori di Patrimonio Netto, per la quota di competenza del Comune, in linea con quelli iscritti a bilancio al netto delle riserve indisponibili.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. **405**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna **17-03-2023** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 17-03-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to TRENTIN DAVID

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno **17-03-2023** al giorno **01-04-2023 E' DIVENUTA ESECUTIVA** il 14-03-2023 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 17-03-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to TRENTIN DAVID

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 17-03-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
TRENTIN DAVID